



**COMUNE DI CHIETI**  
**CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Data **22 aprile 2021**

N. **93**

**OGGETTO:** Approvazione regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle affissioni comunali e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati - Art. 1, c. 816 e 837 L. 160/2019.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di aprile in Chieti, alle ore 9.00, convocato dal Presidente in attuazione del D.Lgs. 267/2000, del DPCM 24.10.2020 e della disposizione prot. n. 70713 del 28.10.2020, mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio *online* di questo Comune, si è riunito in modalità telematica mediante la piattaforma *ZOOM* il

**CONSIGLIO COMUNALE**

in seduta straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti, come riscontrato tramite collegamento alla piattaforma telematica *Zoom* e verificato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Generale, in 31.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Amicone Luca	X	
3) Castelli Nunzia	X	
4) Chiavaroli Alberto	X	
5) Colantonio Mario	X	
6) Costa Stefano	X	
7) De Gregorio Porta Giulia	X	
8) De Lio Mario	X	
9) De Luca Valentina		X
10) Di Biase Carla	X	
11) Di Giovanni Marco Filippo	X	
12) Di Iorio Bruno	X	
13) Di Pasquale Silvia	X	
14) Di Primio Silvio	X	
15) Di Roberto Barbara	X	
16) Di Stefano Fabrizio	X	

	P.	A.
17) Febo Luigi	X	
18) Giampietro Giuseppe	X	
19) Giannini Alberta	X	
20) Giannini Valerio	X	
21) Ginefra Vincenzo	X	
22) Iacobitti Pietro	X	
23) Ianiro Gabriella	X	
24) Iezzi Enrico	X	
25) Letta Emma	X	
26) Miscia Roberto	X	
27) Paci Paride	X	
28) Pompilio Serena	X	
29) Raimondi Edoardo		X
30) Riccardo Giampiero	X	
31) Rondinini Andrea	X	
32) Zappone Damiano	X	
33) Ferrara Pietro Diego - SINDACO	X	

**Presiede l'arch. Luigi FEBO.**

**Partecipa il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.**

**Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:**

			Presente	Assente
<b>DE CESARE</b>	Paolo	Vice Sindaco		X
<b>CASCINI</b>	Giancarlo	Assessore		X
<b>DELLA PENNA</b>	Tiziana	Assessore	X	
<b>GIAMMARINO</b>	Anna Teresa	Assessore	X	
<b>MARETTI</b>	Mara	Assessore	X	
<b>PANTALONE</b>	Manuel Carlo	Assessore	X	
<b>RAIMONDI</b>	Enrico	Assessore	X	
<b>RISPOLI</b>	Stefano	Assessore		X
<b>ZAPPALORTO</b>	Chiara	Assessore	X	

SEDUTA DEL 22 APRILE 2021

DELIBERA N. 93

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle affissioni comunali e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati – Art. 1, c. 816 e 837 L. 160/2019

-----

Si dà atto a verbale che è collegato telematicamente il dott. Franco Rispoli, dirigente del settore finanziario dell'ente.

**IL PRESIDENTE arch. Luigi FEBO pone in discussione la proposta iscritta al punto 3 dell'o.d.g.:** (approvazione elenco dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione ovvero da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021. Impegno ex art. 243 bis, comma 8, lett. g) D.lgs 267/2000).

Illustra il Sindaco, prego.

**SINDACO:**

Luigi ma non toccava a me.

**PRESIDENTE Febo:**

Ok, allora chiedo all'Assessore Della Penna...

**GINEFRA:**

Presidente chiedo 5 minuti di sospensione.

**PRESIDENTE Febo:**

Possiamo 5 minuti? (*Sovrapposizione di voci*)

**GINEFRA:**

Mettiamo a votazione.

**PRESIDENTE Febo:**

Volevo proporre Consigliere Ginefra allora c'è l'Assessore Della Penna?

**ASS. DELLA PENNA:**

Si, ci sono.

**PRESIDENTE Febo:**

Perfetto. Allora volevo mettere a votazione l'inversione dell'O.d.G., portare prima il punto n. 4 e poi il n. 3, se siete d'accordo iniziamo altrimenti mettiamo a votazione.

Mettiamo a votazione l'inversione dell'O.d.G., prego Segretario.

**GINEFRA:**

Presidente ritiro i 5 minuti di sospensione.

Segue n. 93

**PRESIDENTE Febo:**

Grazie Consigliere Ginefra.

Il Presidente, quindi, pone a votazione per appello nominale l'inversione dei punti all'o.d.g. e, all'esito della votazione dichiara accolta la proposta avendo accertato e proclamato il seguente esito:

presenti	31 (esce Aceto, rientra De Luca)
votanti	31
favorevoli	20 (Amicone, Castelli, Chiavaroli, De Gregorio Porta, De Luca, Di Giovanni, Di Pasquale, Di Primio, Di Roberto, Febo, Giannini A., Giannini V., Ginefra, Iacobitti, Ianiro, Iezzi, Paci, Rondinini, Zappone e il Sindaco)
Contrari	11 (Colantonio, Costa, De Lio, Di Biase, Di Iorio, Di Stefano, Giampietro, Letta, Miscia, Pompilio e Riccardo)

-----

**PRESIDENTE Febo:**

Grazie. Passiamo al punto n. 3 ex punto n. 4: ***“Approvazione Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle affissioni comunali e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati – Art. 1, c. 816 e 837 L. 160/2019”***

Prego Assessore Della Penna.

**ASS. DELLA PENNA:**

Come aveva anticipato Lei Presidente, questa è una Delibera che porta come oggetto “l'approvazione del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone delle affissioni comunali e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati” secondo il disposto dell'Art. 1 della Legge 160/2019, precisamente dai commi 816 e 845.

Il canone per meglio intenderci va a sostituire la TOSAP, la COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone sui passi carrabili nonché il canone di concessione per l'occupazione degli spazi appartenenti al demanio e destinati ai mercati.

La modalità di determinazione ed applicazione del canone, la sua disciplina quindi l'individuazione delle tipologie degli impianti soggetti al canone, la procedura per esempio per il rilascio delle concessioni, sono tutti dati che vengono indicati nel Regolamento come stabilito per legge dal comma 821.

**Segue n. 93**

Il passaggio delle suddette imposte e tariffe a canone unico patrimoniale significa proprio il passaggio di entrata da natura tributaria ad entrata di natura patrimoniale, quindi diventa fondamentale avere l'atto di concessione o autorizzatorio a seconda poi se è un utilizzo temporaneo o annuale, prima di mettere un cartello per esempio un qualsiasi impianto pubblicitario, o occupare uno spazio pubblico.

Infatti come previsto dall'Art. 9 del Regolamento aver pagato il canone per esempio non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni.

Addirittura è anche previsto che l'ente - in caso del genere - ha la facoltà di rimuovere il materiale abusivo in questo caso diventa, purtroppo a proposito di questo c'è stato già anticipato che la società che sta effettuando la... (parola non chiara), la società che gestiva l'ex TOSAP, COSAP e che ora gestisce il canone unico, da una sorta di censimento che sta effettuando ha già rilevato che ci sono tantissimi casi a Chieti per esempio di passi carrabili non autorizzati.

Ora per la redazione di questo Regolamento l'ente si è affidato a questa società, a quella che ho appena menzionato, è una società che si è occupata di farlo per tantissimi altri Comuni, è un Regolamento che sostanzialmente si allinea ai criteri standard visto anche essere di prima applicazione, infatti è un Regolamento di una norma nuova che entra in vigore dal 1 gennaio 2021 con tanti punti da chiarire da parte del legislatore.

Per cui sicuramente sarà una norma che andrà anche soggetta a modifiche, è una fase sperimentale.

Comunque per come è strutturato questo Regolamento è composto potete vedere se avete copia, è composto da una parte di carattere generale, subito dopo abbiamo il capitolo per l'esposizione pubblicitaria, il capitolo sul canone sulle pubbliche affissioni, quello delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e il canone mercatale.

Per ognuno poi di essi c'è la determinazione del canone è stabilita dalla 160 dalla legge, a cui fai riferimento il Regolamento, mentre per la tariffa la legge stabilisce solo la tariffa base lasciando la sua determinazione finale all'ente imponendo però solo di assicurare in questo passaggio da tributo a canone patrimoniale di assicurare quantomeno un'invarianza di gettito conseguito dai canoni e tributi sostituiti.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento ovviamente cessa la validità del Regolamento provvisorio che era stato approvato il 30 marzo.

(parola non chiara) ...della società e comunque se non lo è aveva detto di essere contattabile telefonicamente per qualsiasi chiarimento sul Regolamento. Grazie.

**PRESIDENTE Febo:**

Grazie Assessore. Apriamo la fase di discussione della Delibera. Il Consigliere De Lio chiedeva un chiarimento, prego Consigliere.

**Segue n. 93****DE LIO:**

Grazie Presidente. Un chiarimento a Lei, considerato che questo Regolamento è passato solo in Commissione Bilancio, è un Regolamento che doveva passare anche in Commissione Regolamenti, come mai non c'è passato?

Visto che non c'è passato non è da rinviare?

**PRESIDENTE Febo:**

No Consigliere De Lio perché mi dice la Segreteria che già era passato precedentemente alla Commissione Statuto e Regolamento.

**DE LIO:**

Non è stato votato.

**PRESIDENTE Febo:**

No, non è obbligatorio. Riprendiamolo un attimo, è stato assegnato il lavoro alla Commissione non è obbligatoria la votazione, anche se anche in passato come Lei mi ricorderà sicuramente, come sa benissimo le Delibere vanno in Commissione per un parere non vincolante per il Consiglio.

La Delibera è andata in Commissione mi dice la Segreteria, quindi è legittima la procedura finora adottata.

**DE LIO:**

Chiedo scusa Presidente, è andata in Commissione congiunta dopodiché la Commissione congiunta ha tolto la IV Commissione, la VI Commissione ed è rimasto solo il Bilancio, quindi il Regolamento è stato illustrato è votato solo dalla Commissione Bilancio per chiarezza.

Poi considerato che Lei ha fatto Minoranza e quando c'era una cosa del genere faceva le giuste rivendicazioni, adesso le faccio io le giuste rivendicazioni.

Credo che doveva passare in Commissione Regolamento.

**PRESIDENTE Febo:**

Allora quando è andata in Commissione al 30 marzo, non adesso, già ci è andata in I e VI, forse non se lo ricorda.

Adesso è andata solo per la parte in I Commissione, ma la Delibera già è stata assegnata in Commissione, certo non ieri ma un mese fa.

Quindi già c'è stata in Commissione non è che...

**DE LIO:**

Non è stata votata.

**Segue n.93****PRESIDENTE Febo:**

Non è pregiudizievole, Lei mi ha fatto una domanda e Le ho risposto, non è pregiudizievole del procedimento. Grazie. A seguire Colantonio voleva fare l'intervento?

**COLANTONIO:**

Allora io nell'intervento volevo un attimo chiedere delle precisazioni pure all'Assessore. Allora su questa materia è venuto in Commissione il Dott. Cascella che sarebbe quello che detiene attualmente... (Intervento f.m.) che ha avuto l'affidamento della società.

Su questa materia che è esclusivamente disciplinare di quello che saranno poi le tassazioni consequenziali, ci sono un attimo anche delle attenzioni da fare su determinate cose come già precedentemente stabilito, perché altrimenti il rapporto evasivo rimane tale su tutte quelle che sono le imposte da percepire.

Quando è stato impostato il lavoro che poi è stato affidato a questa società esterna, io posso mettere per esempio solo la questione passi carrabili che erano di competenza dell'ufficio che avevo come Assessorato come delega di Assessore, consegnammo tutta una serie di pacchetti relativi alla situazione che era acquisita agli atti, cioè tutti i passi carrabili le cui ditte sono state fornite dalle cessioni stradali della provincia di Chieti, tutti i passi carrabili le cui cessioni sono state fornite dall'ANASM, poi c'era un pacchetto proprio del Comune di Chieti e un pacchetto di nuove domande che sono venute fuori con l'istituzione proprio del pagamento del passo carrabile, perché a Chieti il passo carrabile non veniva pagato, non veniva corrisposto.

È stato istituito durante gli ultimi 5 anni dell'Amministrazione Di Primio, è stato istituito su proposta dell'Assessore al traffico e viabilità.

Nella fattispecie noi all'inizio consegnammo tutto il pacchetto dell'imposizione chiaramente alla Teate Servizi, perché da uno sviluppo economico che questa cosa portava si arrivava ad una riscossione buona su tutta Chieti di circa 200.000 euro, qualcosina in più di 200.000 euro.

Purtroppo già dal primo anno di applicazione ho rilevato che le prospettive non erano tali, perlomeno quello che si incassava, lo storico che si incassava di circa 50.000 euro fu incrementato di qualcosina, cioè nell'ambito di circa 20.000 euro, scarso 30.000 euro nonostante sono stati fatti due avvisi alla popolazione di pagamento di questa imposta.

Nessuna attività di recupero è avvenuta in questi tre anni, nel senso chi paga continua a pagare, chi non ha mai pagato continua a non pagare mai, ecco qual è il problema e il meccanismo.

Per cui nell'applicazione dei Regolamenti dovrebbe essere ben chiaro anche il sistema sanzionatorio, perché se la società di riscossione oggi può fare anche un'opera di censimento totale perché so che sta già operando nei rilievi di tutti i passi carrabili della città di Chieti, deve necessariamente poi avere anche la capacità di andare a scovare il sommerso, nel senso che ogni anno volta per volta deve anche dare una sorta di capacità economica certa per il Comune.

**Segue n. 93**

Se ciò non avviene purtroppo avremmo sempre questa situazione che va ad incidere soprattutto anche sulla tenuta delle manutenzioni stradali, cioè il passo carrabile si paga perché tutti i manufatti che vengono prodotti per quel passo carrabile incidono sulla viabilità, cioè devi fare il tratteggio sulla striscia continua, di fare il tratteggio sulla carreggiata.

Per cui le segnaletiche stradali subiscono anche dei maggiori costi delle lavorazioni necessarie per mantenere quel passo carrabile, così come ogni passo carrabile di fatto leva un parcheggio su tutta la viabilità pubblica.

Ecco perché i Regolamenti devono anche essere chiari su quelli che sono i sistemi sanzionatori, perché diversamente succede come succede per i mercati, per i mercati succede che non c'è una fascia di attenzione a quelle che sono purtroppo le azioni, cioè in questi ultimi anni forse c'è stata, però in passato non c'è stata su quella che era una dimenticanza nel pagare il posto del mercato, perché se in ogni mercato il Comune di Chieti incassa 1.800 euro, dovrebbe incassare scarso 1.800 euro appieno di tutte le bancarelle che vanno a montarsi, di riscontro ne spende 3.000 per fare le pulizie viarie a seguito del mercato.

Ecco perché i Regolamenti devono essere ben chiari anche rispetto al sistema sanzionatorio, perché sennò il Regolamento diventa una situazione da non attenzionare o da fregarsene completamente.

Io volevo anche chiarimenti su questo, la ditta che oggi detiene questo servizio e da quello che ho capito avrà un'estensione perché ci sta l'imposta pubblicitaria, la cartellonistica, la salvaguardia perché noi siamo terra di nessuno pur avendo un Regolamento noi abbiamo e c'erano anche altri colleghi di questo Consiglio Comunale presenti in quel mandato elettorale, noi abbiamo istituito il Regolamento per la cartellonistica pubblicitaria per evitare proprio un assalto alla diligenza che c'è stata, purtroppo a Chieti c'è stata nella zona di Chieti Scalo i marciapiedi sono disseminati di cartelli, quindi è una continua azione di vigilanza, rimozione, addirittura personalmente con un'opera pubblica ci siamo accorti che avevamo tre cartellonistiche totalmente abusive, le ditte non erano più esistenti da anni, il Comune si è dovuto far carico anche di eliminare quelle cartellonistiche di grosse dimensioni e portarle a discarica.

Per cui queste sono le cose a cui per la buona amministrazione si dovrebbe tenere, non essere solo fossilizzati sul Regolamento ma vedere gli effetti del Regolamento e chi lo acquisisce, cioè in questo caso un concessionario, deve essere attenzionato da un'azione di controllo, da un organismo di controllo che verifica anche quello che fa, perché sennò poi abbiamo anche purtroppo quello che già è avvenuto con società a totale partecipazione di questo Comune.

**Si dà atto che si collega l'assessore Stefano Rispoli.**

**ASS. DELLA PENNA:**

Posso Presidente giusto un attimo completare quanto ha detto il Consigliere Colantonio?

**Segue n. 93****PRESIDENTE Febo:**

Prego, prego.

**ASS. DELLA PENNA:**

Consigliere sì infatti questo Regolamento sembra abbastanza completo, (parola non chiara) sugli standard proprio normativi.

Tanto per rispondere al discorso per esempio delle previsioni di sanzioni per esempio per il passo carrabile, nel frattempo ho trovato l'Art. 59 che contempla proprio i casi di omesso, di parziale o tardivo versamento.

Quindi è un Regolamento che prevede ovviamente anche l'aspetto sanzionatorio, questo non solo per i passi carrabili ma per tutti gli altri canoni.

Il fatto di aver continuato perché già era in atto la gestione alla ICA, presuppone proprio questo cioè di ampliare la gestione del canone ma anche con un'azione accertativa perché precedentemente al 2020 per esempio la gestione della TOSAP era affidata alla Teate Servizi.

Lei stesso ha detto che, appunto, si incassava poco a fronte di una previsione di accertato previsto molto più alto di quanto poi si realizzava.

Questo proprio è un presupposto di tutta la manovra che si sta per approvare, rientra anche proprio quello che Lei ha appena suggerito. Grazie.

**PRESIDENTE Febo:**

Grazie Assessore. Possiamo chiudere la fase di discussione e abbiamo la fase di dichiarazione di voto. Non vedo prenotazioni. Chiudiamo la fase di dichiarazione di voto, prego Segretaria la votazione.

**Il Presidente, quindi, pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera in oggetto e, all'esito del voto, la dichiara approvata, avendo accertato e proclamato il seguente esito:**

**presenti        31 (rientra Aceto, esce Di Stefano)**

**votanti         31**

**favorevoli    31 (Aceto,Amicone,Castelli,Chiavaroli,Colantonio,Costa,De Gregorio Porta, De Lio,De Luca,Di Biase,Di Giovanni,Di Iorio,Di Pasquale,Di Primio,Di Roberto,Febo,Giampietro,Giannini A.,Giannini V.,Ginefra,Iacobitti, Ianiro,Iezzi,Letta,Miscia,Paci,Pompilio,Riccardo,Rondinini,Zappone e il Sindaco)**

**Con lo stesso esito viene approvata la immediata eseguibilità del provvedimento-**

-----

**La delibera approvata è la seguente:**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che :**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i Comuni istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonchè del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- la disciplina del canone e' contenuta nell'art. 1, commi da 817 a 836, della citata Legge n. 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i Comuni istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; il canone si applica in sostituzione della tassa e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- la disciplina del canone sopra richiamato e' contenuta nei commi da 838 a 845 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

**Dato atto che:**

- l'art. 1, comma 821, della citata Legge n. 160/2019, stabilisce che: *“ il canone è disciplinato dagli enti con Regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
  - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
  - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
  - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
  - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

**Segue n. 93**

- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
- il comma 837 reca la disciplina per la regolamentazione per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30/03/2021 con la quale si e' provveduto ad istituire, con decorrenza 01/01/2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, del canone sulle affissioni comunali e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati ai mercati, e ad approvare il regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della L. 160/2019, al fine di dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppressi, salvo successivo congruaggio, stabilendo, nel contempo all'art. 9 la cessazione della validità del regolamento provvisorio con l'entrata in vigore del presente regolamento definitivo;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha stabilito l'abrogazione dei capi I e II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 nonche' ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante*

**Segue n. 93**

*istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 che ha prorogato al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art 1, comma 817 della Legge n. 160/2019 il canone unico patrimoniale e' disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello dei tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito stesso attraverso la modifica delle aliquote, di competenza della Giunta Comunale;
- il Comune di Chieti ha deliberato con atto consiliare n. 44 del 29/12/2020 di fare ricorso alla procedura il Piano di riequilibrio finanziario Pluriennale;
- le Linee guida della Corte dei Conti - Sezione Autonomie – di cui alla deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, stabiliscono al punto 6, tra le misure di risanamento, l'applicazione al massimo delle aliquote o tariffe dei tributi locali;

Vista la proposta di Regolamento per l'applicazione del Canone Unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Capo II- Esposizione pubblicitaria

Capo III- Canone sulle Pubbliche Affissioni

Capo IV- Occupazioni di spazi ed Aree Pubbliche

Capo V – Aree Mercatali

Rilevato, pertanto alla luce di quanto sopra esposto, che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari risultano abrogati con decorrenza dal 1° gennaio unitamente ai Regolamenti adottati dall'Ente e disciplinanti le predette materie di cui alle deliberazioni Consiglio Comunale n. 53 del 29/04/1994 e succ mod ed integr. e n.88 del 29/06/1994 e succ. mod.ed integr.;

**Segue n. 93**

**Richiamato** l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante”*;

**Rilevato** che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla Societa' "I.C.A. S.r.l., che proseguirà nella gestione dell'istituto Canone Unico Patrimoniale”;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Servizio finanziario;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

**Visto** l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento definitivo di disciplina del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019 (**All.to n. 1**);
3. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e che, per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applicano le vigenti norme di legge in materia;

**Segue n. 93**

4. di dare atto che il Regolamento provvisorio approvato con propria precedente deliberazione consiliare n. 85 del 30/03/2021 cessa la sua validità con l'entrata in vigore del presente Regolamento;
5. di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa.

●●●●●●●●



93 -

**COMUNE DI CHIETI**  
**IV SETTORE - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE**

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

**OGGETTO:** *Approvazione regolamento del Comune patrimoniale di concessione autorizzazione e esenzione pubblicitaria del Comune nelle pubbliche affissioni comunali e del Comune di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati. Art. 1, comma 8/16 e 8/17 Legge 160/2013*  
Parere previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 del 18/08/2000

Il sottoscritto dott. Franco Rispoli, nella sua qualita' di Dirigente del IV Settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera in oggetto.

Data... 15/4/2011 .....

Il Dirigente del IV Settore  
Gestione Risorse Finanziarie  
Dott. Franco Rispoli

.....

Pratola Peligna 25/3/20  
IV - 71014 PRATOLA PELIGNA  
CG - 1/23 - 1/11

Corso Marrucino n. 81, 66100 Chieti (CH) – tel.: 0871 3411 – PEC: [protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)  
Codice fiscale e Partita IVA 00098000698

## PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Oggetto:** proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “**Approvazione regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle affissioni comunali e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati – art. 1 c. 816 e 837 L. 160/2019**”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal Dott. Angelo Palombizio (Presidente), Dott. Alfonso Di Sabatino Martina e Dott.ssa Luciana Cunicella, componenti, nominati con delibera di Consiglio Comunale n. 437 del 15/10/2018, esecutiva dal 26/10/2018:

- esaminata la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ricevuta via PEC il 17/04/2021;
- visto l’art. 1 c. 816 e 837 L. 160/2019;
- visto l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il parere ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 rimesso dal responsabile del IV settore;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “**Approvazione regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle affissioni comunali e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati – art. 1 c. 816 e 837 L. 160/2019**”.

Pratola Peligna, li 17/04/2021

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

**Dott. Angelo Palombizio - Presidente**



**Dott. Alfonso Di Sabatino Martina - Componente**



**Dott.ssa Luciana Cunicella - Componente**






COMUNE DI CHIETI  
(Provincia CH)

93

**REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI E DEL CANONE  
MERCATALE.**



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 – Classificazione delle strade.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 4 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 6 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 7 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 11 – Presupposto del canone.....	8
Articolo 12 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio.....	9
Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone.....	9
Articolo 16 – Dichiarazione.....	10
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 19 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	11
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 22 – Riduzioni.....	12
Articolo 23 - Esenzioni.....	13
CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	14
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette.....	14
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo.....	17
Articolo 30 - Riduzione del canone.....	17
Articolo 31 - Esenzione dal canone.....	17
Articolo 32 - Pagamento del canone.....	18
Articolo 33 - Norme di rinvio.....	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	18
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	18
Articolo 35 - Funzionario Responsabile.....	19
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni.....	19
Articolo 37 - Occupazioni abusive.....	19
Articolo 38 - Domanda di occupazione.....	20
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	21
Articolo 41 - Durata dell’occupazione.....	21

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....	21
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....	23
Articolo 45 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione .....	23
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	23
Articolo 47 - Classificazione delle strade .....	24
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone. ....	24
Articolo 50 - Passi carrabili.....	25
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	25
Articolo 52 - Soggetto passivo .....	26
Articolo 53 - Agevolazioni.....	26
Articolo 54 - Esenzioni .....	27
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	28
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	28
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva .....	28
Articolo 58 - Rimborsi.....	29
Articolo 59 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	29
Articolo 60 - Attività di recupero .....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	30
Articolo 61 – Disposizioni generali .....	30
Articolo 62 - Funzionario Responsabile.....	31
Articolo 63 - Rilascio dell'autorizzazione .....	31
Articolo 64 - Criteri per la determinazione del canone.....	31
Articolo 65 - Classificazione delle strade .....	31
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 67 - Occupazioni abusive .....	32
Articolo 68 - Soggetto passivo .....	32
Articolo 69 - Versamento del canone.....	32
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva .....	32
Articolo 71 - Rimborsi.....	32
Articolo 72 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	32
Articolo 73 - Attività di recupero .....	33
Articolo 74 - Norme transitorie .....	33
Articolo 75 – Entrata in vigore.....	34

**CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 484 del 22/04/2013.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornalieri:
  - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un **atto di concessione**, aventi comunque durata non inferiore all'anno così come disciplinato all'art. 40 del presente regolamento, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
  - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
  - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

**Articolo 2 – Classificazione delle strade**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Chieti (CH) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia da 30.000 a 100.000 abitanti.

*Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale*

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

*Articolo 4 - Funzionario Responsabile*

1. Al dirigente preposto sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario del servizio.

*Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari*

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

*Articolo 6 – Autorizzazioni*

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva **autorizzazione/concessione** dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.  
Prima di ogni installazione il concessionario deve obbligatoriamente essere in possesso di concessione del suolo pubblico sottoscritta.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Su ogni mezzo pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:
  - a. L'intestazione "Comune di Chieti";
  - b. Il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
  - c. Il numero dell'atto (numero repertorio e anno di rilascio);

- d. Numero impianto identificativo;
- e. nome della via e numero civico (per gli impianti stradali, ove individuabile, il progressivo chilometrico);
- f. data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

4. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

#### ***Articolo 7 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione/concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 8 - Divieti e limitazioni***

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore sulla tariffa base, in relazione ai seguenti criteri:
  - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
  - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
  - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
  - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
2. La pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posto fisso o mobile ed indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
3. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

5. E' vietata l'effettuazione della pubblicità sulle aree utilizzate a verde pubblico. In deroga a tale divieto possono essere stipulati contratti per la sistemazione e conservazione gratuita di aree a verde pubblico, con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni per le quali è dovuta, in ogni caso, il canone. La superficie riservata a tali sponsorizzazioni, nonché la localizzazione della cartellonistica sarà regolamentata negli accordi salvaguardando l'arredo urbano.
6. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa:
- a) sui chioschi, esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione sulle sommità o in sopraelevazione agli stessi;
  - b) sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con l'esclusione dei prospetti degli edifici.
7. Sono vietate e quindi da considerare abusive ed in contrasto con le norme del presente Regolamento tutte le insegne luminose e non luminose con le scritte capovolte o coperte. L'Amministrazione provvederà con atto scritto a notificare la irregolarità dello stato di fatto. Trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento ed in caso di inerzia dell'utente, l'Amministrazione provvederà alla rimozione dell'insegna abusiva od irregolare a cura e spese dell'utente e/o proprietario dell'immobile.
8. E' vietata l'esposizione temporanea di cartelli o plance, anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso od avvolti alle paline semaforiche, ai segnati stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione e ad altri supporti destinati a scopi diversi. E' altresì vietata l'installazione, di striscioni, cartelli od altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, manifestazioni o spettacoli vari, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati.

**E' fatta eccezione per la pubblicità dei circhi e dei luna park, nel rispetto delle prescrizioni date di volta in volta dagli uffici competenti.**

#### *Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti*

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### *Articolo 10 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari*

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

#### ***Articolo 11 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### ***Articolo 12 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto<sup>1</sup>.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse (minimo un metro quadrato per ogni faccia).

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

<sup>1</sup> Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### **Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

#### **Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade (Zona Speciale; Zona Normale);
- b) superficie del mezzo pubblicitario;
- c) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- f) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione.

I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui **all'allegato 1)** del presente Regolamento, sono classificate in "zona speciale" mentre tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "zona normale".

3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di impianto ed alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;

- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.

#### *Articolo 16 – Dichiarazione*

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a. locandine;
  - b. pubblicità su autoveicoli;
  - c. tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto affidatario della gestione del canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

#### *Articolo 17 - Pagamento del canone*

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.  
Inoltre, tutti i pagamenti relativi ai canoni di qui al presente Regolamento, deve essere effettuati dai titolari delle Concessioni/Autorizzazioni e non da altri soggetti.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri

eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***Articolo 18 – Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

### ***Articolo 19 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali e quelli eventualmente previsti nei regolamenti comunali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune, o in caso di concessione, il soggetto affidatario può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### ***Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.***

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito, applicando la tariffa base al coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
  - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
  - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
  - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
  - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.

La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui su veicoli pubblicitari appositamente immatricolati a tale destinazione d'uso ai sensi dell'art. 54 del Codice della Strada, in quanto itinerante, compresi i cosiddetti camion vela non è soggetta ad autorizzazione.

La sosta dei veicoli su cui è apposta la pubblicità è consentita per la durata complessiva giornaliera di due ore dopo tale periodo sono considerati statici.

La durata della sosta dovrà essere evidenziata con l'esposizione del disco orario al fine di facilitare l'accertamento da parte degli organi territoriali competenti.

Trascorso il tempo massimo di sosta il veicolo pubblicitario verrà assimilato ad un impianto fisso e quindi soggetto a presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità ed all'autorizzazione comunale. In mancanza di quest'ultima, saranno applicate le sanzioni stabilite dal presente regolamento.

La sosta del veicolo pubblicitario dovrà avvenire ad una congrua distanza dagli impianti permanenti ed in ogni caso in modo da non impedirne la visibilità.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

#### ***Articolo 22 - Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la suddetta riduzione deve presentare copia dell'atto costitutivo o dello statuto o altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Idonea documentazione deve essere presentata anche in caso di patrocinio o partecipazione di Enti Territoriali. In assenza della documentazione richiesta potrà essere presentata apposita autocertificazione.

### *Articolo 23 - Esenzioni*

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### ***Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 484 del 22/04/2013.

3. La superficie da destinare alle affissioni è pari a 2.464,80 sono così suddivise:

- a) di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 269,69 corrispondente al 10,00% della superficie disponibile;
- b) La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 1.618,11 corrispondente al 60,00% della superficie disponibile.
- c) La superficie degli impianti da destinare alle affissioni dirette è pari a 809,06 corrispondente al 30% della superficie disponibile Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti affissionali, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.

4. Chiunque per lavori od altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti affissionali assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

#### ***Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Chieti costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### ***Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. Il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il

relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione

### *Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni*

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o, in caso di concessione il soggetto affidatario, ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto. La richiesta di annullamento dovrà pervenire almeno entro il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione. Il materiale relativo alle commissioni annullate, sarà conservato per 20 giorni a decorrere da quello in cui ha avuto luogo la riscossione del diritto, a disposizione dell'interessato. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
9. Le commissioni affissionistiche, da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano (se effettuato) dall'ufficio, sempre ché preavvisate con almeno un'ora di anticipo, in modo da poter disporre del personale necessario. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo, saranno accettate fino ad un'ora precedente a quello di chiusura dell'ufficio. I manifesti del Comune, di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura del ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.

10. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o altri interessati negli "appositi spazi riservati" a tale tipo di manifesti. In tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al "servizio comunale affissioni" provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui al comma 1, del presente articolo.

11. E' facoltà dell'ufficio competente rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso o possa integrare l'ipotesi di reato.

12. In tal caso l'ufficio, entro 5 giorni, dal ricevimento della richiesta, darà comunicazione motivata al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego nel termine di 30 giorni, potrà proporre ricorso in via gerarchica al Sindaco, e copia del medesimo ricorso è inoltrato al Difensore Civico a cura del richiedente. Il materiale sequestrato tramite gli organi di Polizia Municipale resterà in custodia per un periodo massimo di 60 giorni, decorso il quale si procederà a norma dell'art. 26, comma 7.

13. Gli eventuali reclami inerenti allo svolgimento del servizio, devono essere presentati per iscritto al Comune od al Concessionario nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo all'ufficio di effettuare necessari accertamenti.

14. Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.

15. Il Comune o , in caso di concessione, il soggetto affidatario, ha l'obbligo di dare motivata risposta al reclamante entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

16. Senza corrispondere alcun compenso o indennizzo vi è sempre la facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

17. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il Canone sulle pubbliche affissioni, il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

18. Relativamente alla esposizione di affissioni riguardanti gli "spettacoli viaggianti" si dispone, a carico degli interessati, la prestazione di una cauzione pari euro 1.032,91, a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio comunale affissioni che ne rilascerà ricevuta e sarà restituita al termine della esposizione, se risultata conforme. In difetto, il servizio affissioni comunale avrà diritto di rilevarsi per la relativa competenza tributaria scoperta.

19. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### ***Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

2. La tariffa standard e' la base attraverso la quale, tramite l'uso dei coefficienti moltiplicatori si determinano le tariffe annue; l'assegnazione dei coefficienti moltiplicatori e' deliberata dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

4. Per le sole affissioni di annunci mortuari l'esposizione è pari a 5 giorni.

5. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
- a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
  - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
  - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
  - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 60 % della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

#### ***Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

#### ***Articolo 30 - Riduzione del canone***

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

#### ***Articolo 31 - Esenzione dal canone***

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera e), il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione è obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita di manifesti di cui alla lettera f), il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dell'autorità competente.

#### *Articolo 32 - Pagamento del canone*

1. Il versamento del canone sulle pubbliche affissioni è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019
- Inoltre, tutti i pagamenti relativi ai canoni di qui al presente Regolamento, devono essere effettuati dai titolari delle Concessioni/Autorizzazioni e non da altri soggetti.

#### *Articolo 33 - Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

### **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### *Articolo 34 – Disposizioni generali*

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree, i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Sono disciplinate altresì, le modalità per la richiesta, il rinnovo, la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni sia permanente che temporanea, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislative 30 aprile 1992, n.285 e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### *Articolo 35 - Funzionario Responsabile*

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### *Articolo 36 - Tipologie di occupazioni.*

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono **annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa**, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

#### *Articolo 37 - Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
    - a) le occupazioni realizzate in misura superiore alla superficie assegnata con l'atto di concessione o autorizzazione;
    - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
    - c) le occupazioni d'urgenza nel caso in cui non vengano individuate le condizioni di necessità e/o emergenza.
    - d) le occupazioni realizzate prima del rilascio del provvedimento in quanto la mera presentazione dell'istanza non costituisce autorizzazione.
  2. Tutti i casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.34 devono risultare da apposito verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale, da atto di accertamento da parte del Concessionario in caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del Canone o da agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il pagamento della sanzione amministrativa alla Polizia municipale per violazione al Codice della strada, non esclude i procedimenti di cui ai precedenti commi 4-5-6-7 del presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 59, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### *Articolo 38 - Domanda di occupazione*

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) per qualsiasi impianto pubblicitario di cui si richiede la concessione, la misura dello spazio che sarà utilizzato ai fini pubblicitari espresso in metri quadrati, specificando l'eventuale utilizzo di una o più facce

e) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

f) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

**Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Gli atti di autorizzazione e concessione vengono rilasciati da parte dei competenti Uffici Comunali in relazione alle varie tipologie di richiesta ed in conformità ai vigenti Regolamenti Comunali in materia.

**Articolo 40 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

**Articolo 41 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

**Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione è rilasciata a titolo personale e pertanto non consentita la cessione a terzi se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. La titolarità del provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale è dovuto il relativo canone, può spettare:
  - al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione;
  - al proprietario del locale;
  - all'affittuario/gestore previo nulla osta del proprietario e/o del condominio.

Più specificatamente:

- Le occupazioni per ponteggi, cantieri, scavi e lavori in genere sono autorizzate a chi materialmente occupa il suolo per l'effettuazione dei lavori in quanto direttamente responsabile della corretta modalità di occupazione ed esecuzione dei lavori. Le istanze prodotte dai proprietari e/o amministratori di condominio dovranno indicare tutti i riferimenti dell'impresa che sarà titolare del provvedimento autorizzativo.
- Per le attività commerciali che ampliano l'attività di somministrazione con tavoli e sedie e/o strutture permanenti, la titolarità del provvedimento autorizzativo è in capo al soggetto che esercita l'attività di somministrazione titolare delle necessarie licenze commerciali.

- La titolarità dei provvedimenti autorizzativi per tende, tettoie, cappottine non direttamente collegate all'attività commerciale, può spettare anche al proprietario dei locali oltre che all'affittuario.
3. Il concessionario che intende far subentrare altri soggetti nell'autorizzazione /concessione produrre istanza all'Amministrazione concedente, che previa istruttoria, in caso di accoglimento, rilascia un nuovo atto di concessione/autorizzazione.

Le istanze di subingresso devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto di cessione intervenuto tra le parti
- visura camerale del soggetto subentrante e dichiarazione che non sussistono motivi ostativi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti" per la stipula di contratti con l'Amministrazione Pubblica e che non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- attestazione di regolarità contabile per canoni pregressi e correnti a carico del concessionario uscente.

**Non è consentito produrre istanze di sub ingresso in presenza di morosità.**

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione/ autorizzazione di cui al comma 2, nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, ammesso che questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, **fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.**

*Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione*

1. Sono causa di decadenza della concessione / autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
  - d) le reiterate violazioni, da parte del Concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato.
  - e) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - f) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazioni permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
  - g) la mancata richiesta di rinnovo o proroga nei termini di cui all' art. 44.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
4. La decadenza è dichiarata dal Settore competente con provvedimento che dispone i termini e le

modalità di sgombero e ripristino del suolo.

***Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Le concessioni/autorizzazioni s'intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, da parte dei competenti uffici comunali in relazione alla tipologia di richiesta:

- a) per comprovati motivi di pubblico interesse che non rendono più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;
- b) qualora agli arredi autorizzati siano appollate modifiche rispetto al progetto approvato;
- c) qualora gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
- d) per mancanza di manutenzione che arrechi danni al decoro o pericolo per le persone e le cose;
- e) qualora siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune non danno diritto ad alcune indennità, neanche a titolo di rimborso spese ed interessi salva la restituzione del canone pagato in anticipo limitatamente al solo periodo di mancata occupazione.

***Articolo 45 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

***Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

### *Articolo 47 - Classificazione delle strade*

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, come previste **nell'allegato 1**.
2. La classificazione suddetta potrà essere aggiornata con Delibera Consiliare e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione.
3. Alle strade appartenenti alla Zona Speciale e Zona Normale viene applicata la tariffa base moltiplicata per i corrispondenti coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato **nell'allegato 1** al presente Regolamento.

### *Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni*

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
  2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno di occupazione.

### *Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone.*

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
5. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata

per la tariffa forfetaria deliberata dalla Giunta Comunale. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Stante la molteplicità delle vie cittadine interessate dalle attività di scavo e posa, in ultimo, di reti FTTH, unitamente alla disomogeneità dei luoghi oggetto di posa in opera e al quadro di riferimento in ordine ai vincoli urbanistici e paesaggistici, si fa riferimento, per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la posa di infrastrutture interrato e sotto-servizi comunque essi denominati alla vigente direttiva la direttiva tecnica del 19/04/2018 prot.n. 60095 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, contenente i contenuti minimi della presentazione di istanza di Occupazione Suolo Pubblico al competente ufficio, nonché sintesi delle prescrizioni tecniche generali dei Servizi interessati al rilascio dei competenti pareri.

#### ***Articolo 50 - Passi carrabili***

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. I semplici accessi, carrabili, che si aprono direttamente sul suolo pubblico e siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura convenzionale di mq. 5, sottoponendola al pagamento del canone con i criteri di determinazione stabiliti per i passi carrabili.
6. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### ***Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione***

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente settore comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto e commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq ai fini agevolativi di cui all'art. 63 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### *Articolo 52 - Soggetto passivo*

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### *Articolo 53 - Agevolazioni*

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria è ridotta secondo i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale;
  - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto secondo i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale;
  - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta secondo i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale;
  - d) per le occupazioni realizzate per festività religiose ad opera dei Comitati Organizzatori (ad esclusione delle categorie di cui al precedente punto b) la tariffa ordinaria è ridotta secondo i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale;

*Articolo 54 - Esenzioni*

## 1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato e le pensiline a servizio dell'utenza dei pubblici servizi, fatto salvo il pagamento del canone pubblicitario qualora su tali strutture venga consentita qualsivoglia forma pubblicitaria;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) Gli accessi e/o passi carrabili destinati ad uso esclusivo dai soggetti diversamente abili, e relativo nucleo familiare, limitatamente ad un solo accesso, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di 1 ora;
- i) vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- p) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici ivi compresi gli armadi / cabinet / strutture similari.
- q) le occupazioni realizzate dal Comitato organizzatore in occasione delle celebrazioni delle festività del Santo Patrono (Delibera C.C. 62/2015).
- r) scivoli per l'accessibilità ai locali, qualora gli stessi non possono essere realizzati all'interno, nel rispetto dei termini imposti dalla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche (D.M.n.236/89 - L.13/89 e ss.mm.ii.) e Codice della Strada.

**Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
5. Inoltre, tutti i pagamenti relativi ai canoni di qui al presente Regolamento, deve essere effettuati dai titolari delle Concessioni/Autorizzazioni e non da altri soggetti.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

**Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
3. Inoltre, tutti i pagamenti relativi ai canoni di qui al presente Regolamento, deve essere effettuati dai titolari delle Concessioni/Autorizzazioni e non da altri soggetti.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00 e comunque entro 30 giorni prima della scadenza della concessione.
5. La stessa forma di rateizzazione viene stabilita per le occupazioni temporanee relativamente alle edicole ed ai mercati settimanali ( per ogni Concessioni / Autorizzazione), quando il canone supera € 260,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

**Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. Il Comune o, in caso di concessione, il soggetto affidatario controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo.

dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti

2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono recuperate le spese sostenute dal Comune o dal concessionario per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 58 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

#### ***Articolo 59 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### ***Articolo 60 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

*Articolo 61 – Disposizioni generali*

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento od altre norme vigenti.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
5. I mercati cittadini sono individuati dalla deliberazione di C.C. n. 540 del 28 ottobre 2019 recante il Piano di Programmazione Commerciale cittadino in applicazione della L.R. 31.07.2018, n. 23 ed in particolare i mercati sono i seguenti:

**Mercati settimanali**

- Mercato settimanale del martedì -localizzazione Piazza Garibaldi, come da ristrutturazione tecnica effettuata con Ordinanza n. 76 del 03/10/2011 e successive proroghe in atti -posteggi n. 50
- Mercato settimanale del mercoledì -localizzazione via Amiterno e Piazza Feltrino, come da ristrutturazione tecnica effettuata con Ordinanza n. 148 del 13/11/2011 e successive proroghe in atti -Posteggi n. 148
- Mercato settimanale del venerdì -localizzazione Centro Storico (Corso Marrucino e via della Liberazione), come da ristrutturazione tecnica effettuata con Ordinanza n. 66/2011 e 67/2011, Ordinanza n. 235 del 12/09/2014 e successive proroghe in atti -posteggi n. 66
- Mercato settimanale del sabato -localizzazione area antistante l'ingresso del mercato coperto di via Ortona -posteggi n. 10 (C.C. n. 152/1994)

**Mercati agricoli**

- Piazza Malta n. 79 posteggi riservati ad imprenditori agricoli (C.C. n. 152/94)
- Monaco La Valletta (mercatino rionale) n. 2 posteggi per il commercio su area pubblica e n. 10 posteggi riservati ad imprenditori agricoli (C.C. n. 152/1994)
- Via Ortona n. 3 posteggi per il commercio su area pubblica, n. 2 posteggi per il commercio su area pubblica riservati a prodotti ittici, n. 80 posteggi riservati ad imprenditori agricoli (C.C. n. 152/1994)
- Via Berardi (mercatino rionale) area individuata di mq 400 (C.C. n. 152/1994 n. 4 posteggi riservati ad imprenditori agricoli)

### ***Articolo 62 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario del servizio.

### ***Articolo 63 - Rilascio dell'autorizzazione***

1. Gli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere vengono rilasciati dai competenti Uffici Comunali in conformità ai Regolamenti Comunali ed al quadro normativo vigente in materia ( Piano Commercio Delibera Consiglio Comunale n. 540 del 28/10/2019 e L. R. n. 23/2018 ).

### ***Articolo 64 - Criteri per la determinazione del canone***

1. L'importo del canone dovuto, quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione/autorizzazione, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura oraria della tariffa, al coefficiente moltiplicatore deliberata dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare);
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati di cui all'art 61, comma 5, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso, e' stabilito nella misura fissato dalla Giunta Comunale in fase di approvazione dei coefficienti moltiplicatori;
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è stabilito nella misura nella misura stabilita dalla Giunta Comunale in fase di approvazione dei coefficienti moltiplicatori;
4. Per le occupazioni realizzate in occasione mercati straordinari, il canone è stabilito nella misura nella misura stabilita dalla Giunta Comunale in fase di approvazione dei coefficienti moltiplicatori;

### ***Articolo 65 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo le strade e gli spazi pubblici, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, sono classificate in due categorie, come definite all'art.46 del presente Regolamento a cui si fa espresso rinvio.

### ***Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffa oraria.
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

**Articolo 67 - Occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 37 del presente Regolamento.

**Articolo 68 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o in mancanza alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

**Articolo 69 - Versamento del canone**

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio
- 6.

**Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

**Articolo 71 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

**Articolo 72 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Concessionario/Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o

tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune o, in caso di concessione, l'affidatario può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
- 7.

#### *Articolo 73 - Attività di recupero*

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

#### *Articolo 74 - Norme transitorie*

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:
3. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
4. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
5. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
6. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
7. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

*Articolo 75 - Entrata in vigore*

93

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021

**Allegato 1**

- elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria –
- elenco strade in categoria speciale – occupazione suolo –
- Elenco strade in categoria speciale – Esposizione Pubblicitaria –

VIA	ICP	Note
ABRUZZO, VIALE	S/N	Da P.le Marconi a Via Feltrino
ALDO MORO, VIALE	S	
AMITERNO, VIA	S	
ANDREA DELITIO, VIA	S	
ANGELO CAMILLO DE MEIS, VIA	S	
ARCIVESCOVADO, VIA	S	
ARNIENSE, VIA	S	
ASINIO HERIO, VIA	S	
ASINIO POLLIONE, VIA	S	
ATERNO, VIA	S/N	Tratto tra Via Aventino e Via Foro
AVEZZANO, VIA	S	
BELLINI, VIA	S	
BENEDETTO CROCE, VIALE	S	
CADUTI SUL LAVORO, VIA	S	
CAMILLO DE ATTILII, VIA	S	
CAMILLO DE NARDIS, VIA	S	
CAPESTRANO, VIA	S	
CASALBORDINO, VIA	S	
CAUTA, VIA	S	
CAVALLERIZZA, LARGO	S	
CESARE BATTISTI, VIA	S	
CESARE DE LOLLIS, VIA	S	
COLONNETTA, VIA	S/N	Da Via Orsogna a P.zza Marconi
COSTANTINO BARBELLA, LARGO	S	
CREMONESE, LARGO	S	
DE LAURENTIIS, VIA	S	
DEGLI AGOSTINIANI, VIA	S	
DEI CAPPUCCINI, VIA	S	
DEI GESUITI, VIA	S	

DEI TEMPLI ROMANI, PIAZZA	S	
DEI TINTORI, VIA	S	
DEI VEZI, VIA	S	
DELL' ADDOLORATA, LARGO	S	
DELL' UNITA' D' ITALIA, VIALE	S/N	Da V.le B. Croce a Via Gorizia
DELLA LIBERAZIONE, VIALE	S	
DI PORTA NAPOLI, VIA	S	
DI PORTA PESCARA, VIA	S	
EUROPA, VIALE	S	
FEDERICO SALOMONE, VIA	S	
FELTRINO, VIA	S	
FERDINANDO GALLIANI, VIA	S	
FILANDRO QUARANTOTTI, VIA	S	
FILANDRO VICENTINI, VIA	S	
FRANCESCO E LUIGI VICOLI, VIA	S	
FRANCESCO VIAGGI, VIA	S	
FRATELLI PALIZZI, VIA	S	
GAETANI D' ARAGONA, VIA	S	
GAETANO RICCIARDI, VIA	S	
GENERALE CARLO SPATOCCO, VIA	S	
GENERALE GABRIELE BERARDI, VIA	S	
GENERALE SALVATORE PIANELL, VIA	S	
GENNARO RAVIZZA, VIA	S	
GEROLAMO NICOLINO, VIA	S	
GIACINTO VOTOCOLONNA, VIA	S	
GIAN BATTISTA VICO, PIAZZA	S	
GIAN GABRIELE VALIGNANI, PIAZZA	S	
GIOVANNI AMENDOLA, VIALE	S	
GIOVANNI CHIARINI, VIA	S	
GIOVANNI ROSSI, VIA	S	
GIUSEPPE MARIA MAZZETTI, VIA	S	
GIUSEPPE MEZZANOTTE, VIA	S	
GRAN SASSO, VIALE	S/N	Da Via Madonna Angeli al Centro Comm. Gran Sasso
GUGLIELMO MARCONI, PIAZZALE	S	
IV NOVEMBRE, VIALE	S	
LUCIO CAMARRA, VIA	S	
MAESTRI DEL LAVORO, VIA	S	
MAIELLA, VIALE	S/N	Limitatamente al Centro Comm. Di Cosmo
MALTA, PIAZZA	S	
MARCO VEZIO MARCELLO, VIA	S	
MARINO DA CARAMANICO, VIA	S	
MARRUCINO, CORSO	S	
MARTIRI DELLA LIBERTA', LARGO	S	
MATER DOMINI, VIA	S	
MICHELE MILANO, VIA	S	

MORICORVO, LARGO	S	
NICCOLO' TOPPI, VIA	S	
NICOLA DA GUARDIAGRELE, VIA	S	
NICOLA NICOLINI, VIA	S/N	Da Via P.Piemonte a Via S.Francesco da Paola
NICOLETTO VERNIA, VIA	S	
ORTONA, VIA	S	
PADRE ALESSANDRO VALIGNANI, VIA	S/N	Da P.zza Garibaldi a Via D'Aragona
PADRE BERTRANDO VALERA, VIA	S	
PAOLO CARAFA, PIAZZA	S	
PAPA GIOVANNI XXIII, VIA	S	
PASQUALE DE VIRGILIIS, VIA	S	
PESCARA, VIA	S	Escluso da Via Tosti a Via Pomilio
PRINCIPESSA DI PIEMONTE, VIA	S	
RAFFAELE PAOLUCCI, VIA	S	
SAN DOMENICO, VIA	S	
SAN FRANCESCO D' ASSISI, VIA	S	
SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA	S	
SAN GAETANO, LARGO	S	
SAN MICHELE, VIA	S	
SAN PIO X, PIAZZA	S	
SAN ROCCO, VIA	S	
SANT' AGATA, LARGO	S	
SANT' ANTONIO ABATE, VIA	S	
SANT' ELIGIO, VIA	S/N	Da Via Arniense a Via Sette Dolori
SANTA MADDALENA, VIA	S	
SETTE DOLORI, VIA	S	
SILVINO OLIVIERI, VIA	S	
SILVIO E BERTRANDO SPAVENTA, VIA	S	
SMERALDO E VINCENZO ZECCA, VIA	S	
SULMONA, VIA	S	
TORQUATO SCARAVIGLIA, VIA	S	
TRENTO E TRIESTE, PIAZZA	S	
UMBERTO I, PIAZZA	S	
VASTO, VIA	S	
VINCENZO BELLINI, VIA	S	
VITTORIO EMANUELE II, PIAZZA	S	
XXIV MAGGIO, VIA	S	

**Categoria Normale.** Appartengono a tale categoria le vie e le piazze del restante territorio comunale

- Elenco strade in categoria speciale – Occupazione Suolo –

VIA/PIAZZA	Categoria	Note
ABRUZZO, VIALE	1	
AMITERNO, VIA	1	
ANDREA DELITIO, VIA	1	
ANGELO CAMILLO DE MEIS, VIA	1	
ARCIVESCOVADO, VIA	1	
ARNIENSE, VIA	1	
ASINIO HERIO, VIA	1	
ASINIO POLLIONE, VIA	1	
ATERNO, VIA	1	* dall'inizio fino al bivio di Brecciarola
AVEZZANO, VIA	1	
BELLINI, VIA	1	
BENEDETTO CROCE, VIALE	1	
CADUTI SUL LAVORO, VIA	1	
CARLO DE TOCCO, VIA	1	
CARLO MADONNA, VIA	1	
CASALBORDINO, VIA	1	
CAUTA, VIA	1	
CESARE BATTISTI, VIA	1	
CESARE DE LOLLIS, VIA	1	
COLONNETTA, VIA	1	
COSTANTINO BARBELLA, LARGO	1	
DE LAURENTIIS, VIA	1	
DEGLI AGOSTINIANI, VIA	1	
DEI CARBONARI, LARGO	1	
DEI CELESTINI, VIA	1	
DEI CROCIFERI, STRADA	1	
DEI DOMENICANI, VIA	1	
DEI GERMANESI, VIA	1	
DEI MARTIRI PENNESI, PIAZZA	1	
DEI TEMPLI ROMANI, PIAZZA	1	
DEI VENEZIANI, VICOLO	1	
DEI VESTINI, VIA	1	
DEI VEZI, VIA	1	
DELL' UNITA' D' ITALIA, VIALE	1	
DELLA LIBERAZIONE, VIALE	1	
DI PORTA MONACISCA, VIA	1	
DI PORTA NAPOLI, VIA	1	
DI PORTA PESCARA, VIA	1	
DI PORTA SANTA MARIA, LARGO	1	
DOMENICO ROMANELLI, VIA	1	
DOMENICO SPEZIOLI, VIA	1	
ELVIA PRISCILLA, VIA	1	
EUROPA, VIALE	1	
FEDERICO SALOMONE, VIA	1	
FELICE GIULIANTE, VIA	1	
FILANDRO QUARANTOTTI, VIA	1	
FILANDRO VICENTINI, VIA	1	
FILIPPO REGA, VIA	1	

FLORIANO PIETROCOLA, VIA	1	
FORTUNATO BIANCHINI, VIA	1	
FRANCESCO SCIUCCHI, VIA	1	
FRANCESCO VIAGGI, VIA	1	
FRATE ILLUMINATO DA CHIETI, VIA	1	
FRATELLI PALIZZI, VIA	1	
FUCINO, VIA	1	
GAETANI D' ARAGONA, VIA	1	
GENERALE SALVATORE PIANELL, VIA	1	
GENNARO RAVIZZA, VIA	1	
GIACOMO MATTEOTTI, PIAZZA	1	
GIAN BATTISTA VICO, PIAZZA	1	
GIAN GABRIELE VALIGNANI, PIAZZA	1	
GIOVANNI AMENDOLA, VIALE	1	
GIOVANNI CHIARINI, VIA	1	
GIUSEPPE DELL' OREFICE, VIA	1	
GIUSEPPE GARIBALDI, PIAZZA	1	
GIUSEPPE MEZZANOTTE, VIA	1	
GUGLIELMO MARCONI, PIAZZALE	1	
III PORTA REALE, VICOLO	1	
IV NOVEMBRE, VIALE	1	
LANCIANO, VIA	1	
LUCA DA PENNE, VIA	1	
LUCIO CAMARRA, VIA	1	
MADONNA DEGLI ANGELI, VIA	1	
MAESTRI DEL LAVORO, VIA	1	
MALTA, PIAZZA	1	
MARCHIANI, VIA	1	
MARCO VEZIO MARCELLO, VIA	1	
MARINO DA CARAMANICO, VIA	1	
MARRUCINO, CORSO	1	
MARTIRI DELLA LIBERTA', LARGO	1	
MATER DOMINI, VIA	1	
MENEGHINI, VIA	1	
MERCATELLO, VICO	1	
MONACO LA VALLETTA, VIA	1	
MONSIGNORE G. VENTURI, PIAZZALE	1	
MUZIO PANSÀ, VIA	1	
NICCOLO' TOPPI, VIA	1	
NICOLA DE LAURENTIIS, PIAZZA	1	
NICOLA NICOLINI, VIA	1	
NICOLETTO VERNIA, VIA	1	
OGNISSANTI, VIA	1	
OGNISSANTI, VICOLO	1	
ORTONA, VIA	1	
OTTAVIO HENRICI, VIA	1	
PADRE ALESSANDRO VALIGNANI, VIA	1	
PASQUALE DE VIRGILIIS, VIA	1	
PESCARA, VIA	1	
PIETRAGROSSA, VIA	1	
PIETRO MARCO GIZZI, VIA	1	
PORTA REALE, VIA	1	
PORTICELLA, VICOLO	1	
PRINCIPESSA DI PIEMONTE, VIA	1	
RAFFAELE DEL PONTE, LARGHETTO	1	
RAFFAELE LANCIANI, VIA	1	
RAFFAELE PAOLUCCI, VIA	1	
RAMIRO ORTIZ, VIA	1	
REAL LICEO, VICOLO	1	
ROCCARASO, PIAZZA	1	
SAN BARTOLOMEO, PIAZZA	1	
SAN DOMENICO, VIA	1	
SAN FRANCESCO D' ASSISI, VIA	1	
SAN GAETANO, LARGO	1	

SAN NICOLA, VIA	1	
SAN PIO X, PIAZZA	1	
SAN ROCCO, VIA	1	
SANGRO, VIA	1	
SANT' ANNA, PIAZZALE	1	
SANTA FILOMENA, VIA	1	
SAVERIO SELECCHY, VIA	1	
SCANNO, VIA	1	
SEMPREVIVO, VICOLO	1	
SILVINO OLIVIERI, VIA	1	
SILVIO E BERTRANDO SPAVENTA, VIA	1	
SMERALDO E VINCENZO ZECCA, VIA	1	
SOPPORTICO EDUCANDATO, VIA	1	
SULMONA, VIA	1	
TABASSI, VIA	1	
TEATRO VECCHIO, LARGHETTO	1	
TIBURTINA VALERIA, VIA	1	
TORQUATO SCARAVIGLIA, VIA	1	
TRENTO E TRIESTE, PIAZZA	1	
TRICALLE, PIAZZALE	1	
UMBERTO I, PIAZZA	1	
VASTO, VIA	1	
VINCENZO BELLINI, VIA	1	
VITTORIO EMANUELE II, PIAZZA	1	
XXIV MAGGIO, VIA	1	

**Categoria Normale.** Appartengono a tale categoria le vie e le piazze del restante territorio comunale

Firmati all'originale

Il Presidente  
f.to Febo

Il Segretario Generale  
f.to Labbadia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**


Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi: dal 13 al 27 maggio 2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 13 maggio 2021



Il Segretario Generale  
Avv. *Celestina Labbadia*



---